



Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Evento informativo per i gestori patrimoniali e i trustee

Lugano, il 11 febbraio 2020



Programma

- 1. Introduzione – Ritratto della FINMA**
2. Situazione legale
3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee
4. Domande / discussione

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

- Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria
- Competente per la vigilanza sul mercato finanziario
- Consiglio di amministrazione e Direzione quali organi
- Ca. 490 posti a tempo pieno con sede centrale a Berna (uffici anche a Zurigo)
- Giuristi, economisti, laureati in materie scientifiche, analisti finanziari, risk manager
- Finanziamento tramite gli assoggettati

Indipendenza e obbligo di rendiconto

Indipendenza		
Funzionale	Istituzionale	Finanziaria
<ul style="list-style-type: none">▪ Attività di vigilanza autonoma e indipendente (non vincolata da istruzioni)▪ Controllo giudiziario quale limite	<ul style="list-style-type: none">▪ Autonomia organizzativa nel quadro della LFINMA▪ Proprio statuto del personale	<ul style="list-style-type: none">▪ Sovranità in materia di bilancio▪ Consuntivo proprio / non rientra nel consuntivo della Confederazione▪ Finanziamento tramite tasse ed emolumenti

Obbligo di rendiconto		
Parlamento	Consiglio federale	Revisione
<ul style="list-style-type: none">▪ Alta vigilanza parlamentare (indiretta)▪ Legislazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Approvazione degli obiettivi strategici▪ Nomina e revoca del Consiglio di amministrazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Revisione interna▪ Revisione esterna (svolta dal Controllo federale delle finanze)

Obiettivi della vigilanza sul mercato (art. 4 LFINMA)

Protezione individuale

Protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati


Tutela della funzionalità

Tutela della funzionalità dei mercati finanziari


Contribuisce a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest'ultima di affrontare le sfide future

Gli obiettivi di protezione, che comprendono la protezione individuale come pure la tutela del sistema e della reputazione, sono al centro del mandato della FINMA.


Quattro compiti della FINMA




Dicotomia della vigilanza secondo la LIsFi




Organigramma



Organigramma della divisione Asset Management al 1.1.2020



Organigramma della divisione Mercati



Programma

1. Introduzione – Ritratto della FINMA
- 2. Situazione legale**
3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee
4. Domande / discussione

Dalla LIsFi all'OIsFi-FINMA

Ultime notizie

Cosa	Quando
Emanazione LIsFi / LSerFi	15 giugno 2018
Emanazione OIsFi / OSerFi	6 novembre 2019
Entrata in vigore degli atti normativi summenzionati	1° gennaio 2020
Indagine conoscitiva delle ordinanze FINMA	1° trimestre 2020
Entrata in vigore prevista delle ordinanze FINMA	4° trimestre 2020

Obbligo di assoggettamento

Chi è soggetto all'obbligo di assoggettamento?

Gestore patrimoniale

- Dispone di valori patrimoniali a nome e per conto di clienti
- I gestori di patrimoni collettivi al di sotto dei valori-soglia ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LIsFi sono considerati gestori patrimoniali

Trustee

- Gestisce patrimoni distinti sulla base dell'atto che istituisce il trust in conformità alla Convenzione dell'Aia sui trust

Carattere di attività a titolo professionale
≙ regolamentazione finora vigente dell'ORD


Obbligo di assoggettamento

Elenco delle deroghe secondo l'art. 2 cpv. 2 LIsFi

Legami economici (art. 3 OlsFi)	<ul style="list-style-type: none">• Fornitura di servizi finanziari o di trustee per società o unità all'interno di un gruppo
Legami familiari (art. 4 OlsFi)	<ul style="list-style-type: none">• Parenti e affini• Coniugi• Coeredità
Gestione patrimoniale nel quadro dei piani di partecipazione dei collaboratori (art. 5 OlsFi)	<ul style="list-style-type: none">• Il piano è rivolto a collaboratori il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto• Investimento nell'impresa del datore di lavoro o in una società del gruppo
Avvocati e notai	<ul style="list-style-type: none">• Se l'attività sottostà al segreto professionale
Mandato legale (art. 6 OlsFi)	<ul style="list-style-type: none">• Mandato precauzionale• Curatela• Esecuzione testamentaria, amministrazione dell'eredità

Obbligo di assoggettamento

Richiesta di assoggettamento presso la FINMA




Condizioni di autorizzazione

Principi



Condizioni di autorizzazione

Approccio di autorizzazione basato sul rischio



Obiettivo: processo di autorizzazione più efficiente e adeguato

Condizioni di autorizzazione

Affiliazione a un OV

Chi sono gli OV?

I candidati appartengono al circolo degli OAD

I primi OV dovrebbero essere autorizzati nel primo semestre del 2020

L'affiliazione a un OV deve essere comprovata con la richiesta di autorizzazione alla FINMA



La richiesta di autorizzazione alla FINMA può essere inoltrata solo dopo l'ammissione da parte dell'OV e, di conseguenza, solo dopo l'autorizzazione di un OV

Condizioni di autorizzazione

Organizzazione

Documenti organizzativi	Gestione operativa	Governance	Esternalizzazione
<ul style="list-style-type: none">• Descrizione del campo di attività• Anche di fatto e dal punto di vista geografico	<ul style="list-style-type: none">• Esperienza professionale di almeno 5 anni• Almeno 40 ore di formazione• Sede in un luogo a partire dal quale la gestione operativa può essere effettivamente esercitata	<ul style="list-style-type: none">• In linea di principio almeno due persone qualificate incaricate della gestione• Una persona possibile se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita• Possibilità di esigere l'istituzione di un organo di alta direzione a maggioranza non operativa, se : almeno 10 FTE o 5 milioni di ricavo lordo annuo e se il tipo e il volume dell'attività lo richiedono	<ul style="list-style-type: none">• Solo a terzi qualificati• Istruzione e sorveglianza• L'istituto non deve essere «svuotato» dalla sua sostanza (società fantasma)

Condizioni di autorizzazione

Irreprensibilità

L'istituto finanziario stesso

- Garanzia di un'attività irreprensibile

Persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto finanziario

- Garanzia di un'attività irreprensibile
- Buona reputazione
- Qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento della funzione

Detentori di partecipazioni qualificate in un istituto finanziario

- Buona reputazione
- Garanzia che il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente

Condizioni di autorizzazione

Garanzie finanziarie

Capitale minimo

- Capitale minimo di 100 000 CHF
- Deve essere mantenuto in permanenza

Fondi propri

- Ammontano ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale
- Al massimo 10 milioni di franchi
- Un'assicurazione di responsabilità civile professionale può essere presa in conto per la metà dei fondi propri nella misura in cui quest'ultima copra l'integralità dei rischi del modello di affari

Condizioni di autorizzazione

Gestione del rischio

Principi

- Deve comprendere tutta l'attività operativa
- Tutti i rischi essenziali devono essere
 - accertati
 - valutati
 - gestiti e
 - sorvegliati


Organizzazione

- Compiti svolti da persone qualificate incaricate della gestione o da dipendenti qualificati oppure delegati ad un organo esterno qualificato
- Le persone che svolgono i compiti della gestione dei rischi o del controllo interno non possono essere coinvolte nelle attività da esse sorvegliate
- L'indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria, se il gestore patrimoniale o il trustee:
 - a. impiega cinque persone o meno nell'impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; e
 - b. presenta un modello aziendale privo di rischi elevati.

Termini transitori – Regola di base

Vale per gli istituti finanziari che secondo il diritto finora vigente non sottostanno ad alcun obbligo di autorizzazione (Art. 74 cpv. 2 LIsFi), p. es.

- gestori patrimoniali e trustee attualmente affiliati a un OAD



Termini transitori – Alternativa per gli IFDS (Gestori patrimoniali e trustee)

Affiliazione a un OAD non necessaria, se entro la fine del 2020 (Art. 92 cpv. 1 OlsFi)

- la richiesta di autorizzazione è stata inoltrata alla FINMA e
- un OV ha confermato l'affiliazione

Nella misura in cui il termine non dovesse essere rispettato, l'IFDS dovrebbe affidarsi a un OAD

Attenzione: A partire dal 1° gennaio 2020, l'IFDS non è più considerato quale assoggettato alla FINMA e non può neanche più comunicarlo fino a che non sarà stata concessa la nuova autorizzazione.



Programma

1. Introduzione – Ritratto della FINMA
2. Situazione legale
- 3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee**
4. Domande / discussione

Processo di autorizzazione in generale

- Per via elettronica mediante la Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA ([EHP](#))
- Nessun rapporto di audit di autorizzazione necessario

Il processo di autorizzazione comprende le seguenti fasi:



Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) - Principi

- Inoltro elettronico di:
 - Annunci
 - Istanze di autorizzazione
 - Rilevamento dei dati dei titolari di autorizzazione e delle loro società di audit
- Accesso gratuito
- Trasmissione criptata dei dati
- Vari controlli della qualità dei dati
- L'accesso a EHP avviene tramite l'identificazione a 2 fattori, per la quale è richiesto un telefono cellulare

L'obiettivo è il trattamento elettronico sicuro, senza supporto cartaceo e efficiente delle istanze e dei dati

Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) – Guide per gli utenti

- Sul [sito Internet della FINMA](#) sono disponibili vari documenti che riguardano:
 - Manuale d'uso al Portale FINMA (auto-registrazione)
 - Aiuto online per l'EHP
 - Modalità di utilizzo dell'EHP
 - Video per l'utilizzo dell'EHP

- In caso di domande tecniche: supporto tramite e-mail a digital@finma.ch

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- L'auto-registrazione è necessaria per poter accedere alla piattaforma EHP della FINMA
- L'auto-registrazione è effettuata accedendo al [sito web della FINMA](#)
 - Scelta dell'autorizzazione: gestore patrimoniale o trustee ai sensi della LIsFi

Registrazione per il servizio

Dati relativi al proprio istituto

Base giuridica *
LIsFi - Legge sugli istituti finanziari

Abilitazione * ⓘ
Trustee

Nome dell'istituto *

Forma giuridica *

Dati personali (responsabile)

Appellativo *
 Frau Herr

Indirizzo e-mail *
peter.muster@mail.ch

Nome *
Muster

Nome *
Peter

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- Registrazione di almeno un "responsabile dell'autorizzazione" (BVA), che è responsabile dell'autorizzazione per altre persone
- Approvazione e registrazione del BVA da parte della FINMA in pochi giorni
- Le informazioni per l'accesso a EHP saranno inviate per e-mail
- Invio postale di una lettera di conferma della registrazione del BVA

→ Si raccomanda di procedere all'auto-registrazione in maniera tempestiva

→ L'approvazione dell'auto-registrazione non significa che l'annuncio è stato fatto o che l'autorizzazione è stata accordata

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee




Come posso registrarmi? www.finma.ch > Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP > Istituti senza autorizzazione FINMA ([link](#))

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- Prima di poter utilizzare l'EHP per la prima volta, è necessario attribuire un ruolo di manager nella sezione "EHP > Amministrazione"



- Sulla base dei dati che l'istituto ha indicato nella fase di auto-registrazione (tipo di autorizzazione in qualità di gestore patrimoniale rispettivamente trustee), i formulari corrispondenti vengono assegnati automaticamente:
 - formulario di annuncio
 - formulario per la domanda di autorizzazione
 - formulario per la modifica delle condizioni di autorizzazione (dopo l'autorizzazione)

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- Gli istituti sottoposti a l'obbligo di autorizzazione si annunciano entro il 30 giugno 2020 presso la FINMA
- L'annuncio è possibile a partire dal 1° gennaio 2020
- Il formulario di annuncio include le informazioni seguenti:
 - Attività attualmente esercitata (gestore patrimoniale e/o trustee)
 - Una domanda di autorizzazione è prevista?
 - In caso affermativo, quando?

→ Indicazione per l'organizzazione interna alla FINMA


→ Non è vincolante

- Nessuna firma (elettronica) richiesta

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- La persona che possiede il ruolo di "Manager" in EHP seleziona il "modello di dichiarazione" e sceglie un "responsabile della dichiarazione"
- Unicamente il "responsabile per la dichiarazione" (rispettivamente il suo supplente) può inoltrare l'annuncio



Crea nuova dichiarazione ⓘ

Seleziona modello di dichiarazione

Modello di dichiarazione *

Modula di notifica conformemente all'art. 74 LIsFI

Definisci autorizzazioni

Responsabile della dichiarazione *

Supplente *

Collaboratore

Crea dichiarazione Annulla

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



Formulario di annuncio (1/4)

Instituto

FI.InstitutName

Indirizzo:

* La società richiedente è rappresentata?

Sì No

* Nominativi della persona di contatto

* Numero di telefono

* Email

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



Formulario di annuncio (2/4)

A. Tipo di annuncio

* Tipo di annuncio:

- Modulo di notifica conformemente all'art. 74 cpv. 2 LIsFi
- Modulo di notifica conformemente all'art. 74 cpv. 3 LIsFi

[Legge federale sugli istituti finanziari \(Legge sugli istituti finanziari, LIsFi\)](#)

B. Modulo di notifica conformemente all'art. 74 cpv. 2 LIsFi

Attività secondo la LIsFi:

- gestore patrimoniale secondo l'art. 17 cpv. 1 LIsFi
- trustee secondo l'art. 17 cpv. 2 LIsFi
- gestore di patrimoni collettivi secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. b LIsFi
- saggiaiore del commercio secondo l'art. 42bis LCMP
- succursale di un gestore patrimoniale estero (art. 52 cpv. 1 lett. a e b LIsFi)
- succursale di un trustee estero (art. 52 cpv. 1 lett. a e b LIsFi)
- succursale di un gestore estero di patrimoni collettivi (art. 52 cpv. 1 lett. a e b LIsFi)
- rappresentanza (art. 58 cpv. 1 LIsFi)

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



Formulario di annuncio (3/4)

Tempi previsti per la pre-presentazione della richiesta di autorizzazione:

* Prevede di sottoporre alla FINMA la richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 2022?

Sì No

* Quando pensa di sottoporre alla FINMA la richiesta di autorizzazione?

Si prega di selezionare:



AVVERTENZA: In caso di una successiva rinuncia alla presentazione della richiesta di autorizzazione, la FINMA deve essere informata per iscritto entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

→ Indicazione per l'organizzazione interna alla FINMA

→ Non è vincolante

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



Formulario di annuncio (4/4)

C. Consenso alla comunicazione per via elettronica

Si prega di notare che la ricezione delle decisioni della FINMA in maniera rapida, criptata, sicura e protetta contro l'accesso da parte di terzi è possibile esclusivamente tramite la piattaforma di recapito gratuita della FINMA. Vi preghiamo, nella misura in cui la registrazione per l'accesso a tale piattaforma non è ancora stata effettuata, di riempire la dichiarazione di assenso alla trasmissione di documenti elettronici tramite la piattaforma di recapito della FINMA ([Link](#)) che si trova sulla Homepage della FINMA. Nel caso contrario, le future decisioni e lettere della FINMA vi saranno spedite esclusivamente per via postale.

→ Consenso alla comunicazione elettronica

→ Ricezione della corrispondenza della FINMA all'indirizzo e-mail indicato nella dichiarazione di consenso

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- La compilazione dell'annuncio può essere attribuita a persone ausiliari (interne o esterne come ad es. consulenti legali) ai quali il "responsabile dell'autorizzazione" (BVA) ha accordato in EHP un ruolo di "manager" o di "collaboratore"
- Per inoltrare l'annuncio alla FINMA, la persona designata in qualità di "responsabile per l'annuncio" dovrà premere il bottone "Inoltra"



- Dopo l'inoltro dell'annuncio l'istituto riceve una Email di conferma da parte della FINMA

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- La domanda di autorizzazione contiene domande relative alle condizioni di autorizzazione e vari documenti da compilare
 - La domanda di autorizzazione è disponibile su EHP a partire dal mese di febbraio 2020
- Un'autorizzazione ad accedere alla domanda di autorizzazione può essere accordata a persone ausiliarie (interne o esterne, ad es. consulenti legali), alle quali il "responsabile dell'autorizzazione" (BVA) ha accordato in EHP un ruolo di "Manager" o di "Collaboratore"
- Il gestore patrimoniale/trustee compila la domanda di autorizzazione in maniera completa (inclusi gli allegati)
- Il gestore patrimoniale/trustee attribuisce a un OV il diritto di accesso alla domanda di autorizzazione

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- Grazie all'attribuzione di un accesso all'OV quest'ultimo può consultare la domanda di autorizzazione
- Vantaggio: le informazioni e i documenti devono essere raccolti una sola volta e possono essere utilizzati per l'affiliazione a l'OV e l'autorizzazione FINMA
- L'OV può trasferire i dati verso i vostri sistemi
- Comunicazione e cooperazione stretta tra la FINMA e l'OV
- In caso di esame positivo l'OV mette a disposizione su EHP la conferma di affiliazione

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee




- Dopo la ricezione della conferma di affiliazione da parte dell'OV, la domanda di autorizzazione debitamente completata può essere inoltrata alla FINMA tramite EHP
- L'inoltro della domanda è possibile con o senza la firma elettronica qualificata
- I documenti originali devono essere conservati presso la richiedente

3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



- Primo riscontro in seguito alla domanda di autorizzazione al più tardi entro 20 giorni lavorativi
- La comunicazione di informazioni e documenti supplementari viene effettuata tramite EHP
- Tariffe quadro per l'esame e l'attribuzione di una licenza in qualità di gestore patrimoniale o trustee: da CHF 2'000 a CHF 20'000
- I costi dell'esame di affiliazione e di vigilanza continua da parte dell'OV non sono inclusi



Programma

1. Introduzione – Ritratto della FINMA
2. Situazione legale
3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee
4. **Domande / discussione**



Vi ringraziamo per la vostra attenzione

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Berna

info@finma.ch
www.finma.ch